



*Città di Alcamo*  
*Provincia di Trapani*  
*SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI*

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI N.3 MOSTRE PER IL PROGETTO CREATIVE LAB ALCAMO A VALERE SU PO FESR SICILIA 2007/2013 ASSE III OBIETTIVO 3.1.3 LINEA DI INTERVENTO 3 “SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI AL TERRITORIO E ALLA PRODUZIONE ARTIGIANALE CHE OPERA NEL CAMPO DELL’ARTE E DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA”**  
**CUP 179J13000030006 – CODICE S.I.110045 CIG ZB9113B2E7**

**CAPITOLATO SPECIALE**

## Sommario

TITOLO I – CAPITOLATO AMMINISTRATIVO .....	3
Art.1. Contesto e obiettivi.....	3
Art.2. Oggetto dell'appalto.....	3
Art.3. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio .....	3
Art.4. Durata del Contratto .....	3
Art.5. Importo stimato a base d'asta .....	4
Art.6. Modalità essenziali di finanziamento e pagamento.....	4
Art.7. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	4
Art.8.Sospensione del servizio .....	4
Art.9. Obblighi di riservatezza .....	5
Art.10.. Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto .....	5
Art.11. Deposito cauzionale definitivo .....	5
Art.13. Responsabilità per violazione di diritti di privativa.....	6
Art.14. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro .....	6
Art.15. Penali .....	7
Art.16. Risoluzione per inadempimento e recesso .....	7
Art.17. Divieto di Subappalto.....	7
Art.18. Divieto di cessione del contratto; cessione del credito .....	8
Art.19. Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare .....	8
Art.20. Sorveglianza del servizio .....	8
Art.21. Controversie e foro competente .....	8
TITOLO II – CAPITOLATO TECNICO.....	8
Art.22.Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.....	8
Art.23. Ammontare dell'appalto.....	9
Art.24. Descrizione dell'Attività .....	9
Art.25. Designazione sommaria delle opere oggetto del presente appalto.....	9
Art.26. Condizioni di appalto .....	10
Art.27. Variazioni delle opere progettate .....	10
Art.28. Eccezioni dell'appaltatore.....	10
Art.29. Caratteristiche forma e principali dimensioni degli allestimenti .....	10
Art.30. Caratteristiche forma e dimensioni del totem celebrativo .....	11
Art.31. Accettazione – qualità ed impiego dei materiali.....	11
Art.32. Difetti degli allestimenti.....	11
Art.33. Garanzie .....	11
Alcamo, lì .....	11

## TITOLO I – CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

### Art.1. Contesto e obiettivi

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Alcamo (nel seguito, per brevità, “L’Amministrazione”) e l’operatore economico di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “l’appaltatore”), avente ad oggetto l’affidamento del servizio relativo al SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI N.3 MOSTRE PER IL PROGETTO CREATIVE LAB ALCAMO A VALERE SU PO FESR SICILIA 2007/2013 ASSE III OBIETTIVO 3.1.3 LINEA DI INTERVENTO 3 “SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI AL TERRITORIO E ALLA PRODUZIONE ARTIGIANALE CHE OPERA NEL CAMPO DELL’ARTE E DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA”

### Art.2. Oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’appalto è il di servizio di organizzazione ed allestimento di n.3 mostre per il progetto CREATIVE LAB ALCAMO.

Categoria 26 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi” Allegato II B – Elenco dei servizi di cui agli art. 20 e 21 del D. Lgs 163/2006. Codice CPV 79950000-8

Servizio di organizzazione ed allestimento di n.3 mostre per il progetto Creative Lab Alcamo, da realizzare ad Alcamo al Collegio dei Gesuiti o in altre sedi indicate dal RUP, ma sempre ad Alcamo.

Il servizio comprende l’allestimento completo delle tre mostre presso il Collegio dei Gesuiti (e/o ulteriori sedi che saranno individuate per esigenze contingenti ma sempre ad Alcamo) comprendente luci, videoproiezioni (se richieste), impianti audio e relativi diffusori (altoparlanti, campane sonore, e similari), scenografie per l’esposizione delle opere, eventuali rivestimenti rimovibili di pareti e pavimenti e minuteria varia. Tutti gli interventi devono essere provvisori, compatibili con il mantenimento dello stato di fatto dei locali, rimossi alla fine dei periodi espositivi.

Costituisce oggetto del presente bando l’allestimento di n. 3 Mostre presso il piano primo del Collegio dei Gesuiti di Alcamo. Ogni mostra avrà la durata di mesi 3:

-Mostra 1 "Opening Exhibition/Art on Loan"

-Mostra 2 "Ottocelle"

-Mostra 3 "Ottocelle/Fabbrica"

n.b.: le date indicate e i titoli possono essere soggette a cambiamento.

**Le specifiche tecniche sono riportate nel titolo II del presente capitolato speciale.**

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi e nei limiti dell’art. 57, comma 5, lett. a) D.lgs. n. 163/2006, di affidare all’aggiudicatario agli stessi prezzi unitari, patti e condizioni, servizi complementari a quelli oggetto del presente bando.

### Art.3. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel capitolato tecnico, nel presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara.

### Art.4. Durata del Contratto

Il contratto avrà la durata di mesi 8 (otto) a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio e comunque sino alla data ultima per la conclusione di tutte le attività inerenti il progetto. L’esecuzione del contratto avrà inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi d’urgenza, l’Amministrazione ne chieda l’esecuzione anticipata sotto riserva di legge ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 163/2006 e smi.

Il servizio avrà svolgimento ad Alcamo. Lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico richiederà la presenza del giovane artista nella suddetta sede e nelle eventuali ulteriori sedi, comunque di regola in Alcamo (appartenenti al Comune ovvero anche di terzi).

#### Art.5. Importo stimato a base d'asta

L'importo totale presunto dell'appalto è di € 27.049,18 (euro ventisettemilazeroquarantanove/18) oltre IVA così distinto:

A. Importo per servizio (soggetto a ribasso) € 25.049,18 (euro venticinquemilazeroquarantanove/18)

B. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 2.000,00 (euro duemila/00). Tale importo è comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, consegna e posa in opera di tutte le strutture ed arredi, su misura e non.

#### Art.6. Modalità essenziali di finanziamento e pagamento

L'importo graverà sulle risorse previste dal D.D.G. n. 2041/2013 del Dipartimento Regionale dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana, sul cap. 776073 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013 del Bilancio della Regione Siciliana – Esercizio finanziario 2013", entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse con mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore, a seguito della verifica di conformità effettuata dal Direttore dei Lavori e dal Direttore artistico.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

#### Art.7. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni (smi). La predetta legge n. 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto - sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera - uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'Appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell'art.3, co.7, della L. n. 136/2010 l'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Parco gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo CIG della gara. L'Appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà al i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e smi.

#### Art.8.Sospensione del servizio

L'Appaltatore non può unilateralmente sospendere i servizi contrattuali, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale

dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### Art.9. Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Parco. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

#### Art.10.. Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

#### Art.11. Deposito cauzionale definitivo

L'Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà **allegare al deposito la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)**. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano in possesso della predetta certificazione di qualità. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. **La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.** Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Alcamo. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di

garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venticinque percento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

#### Art.13. Responsabilità per violazione di diritti di privativa

L'Appaltatore assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'Appaltatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Amministrazione sarà obbligato a informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo. Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### Art.14. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, prima della stipula del contratto e successivamente prima di ogni pagamento, ex art. 16 bis della L. n. 2/2009, il D.U.R.C. attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Amministrazione competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### Art.15. Penali

In caso di inadempimenti e/o di difformità delle prestazioni descritte nel Capitolato da parte dell'Appaltatore, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, sarà applicata una penale di importo giornaliero variabile tra 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, a seconda della gravità dell'inadempimento riscontrato. Nell'ipotesi di cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della suddetta penale verrà contestata all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

#### Art.16. Risoluzione per inadempimento e recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Parco, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Parco; b. nei casi di cui agli articoli del presente capitolato concernenti la seguente intestazione: sospensione dei servizi, obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per violazione di diritti di proprietà, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto - cessione del credito. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, nonché i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. - delle spese sostenute dall'Appaltatore. Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

#### Art.17. Divieto di Subappalto

Non è ammesso subappalto.

#### Art.18. Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### Art.19. Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il l'Amministrazioneha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 in caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### Art.20. Sorveglianza del servizio

Il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia è il Direttore artistico del Creative Lab Alcamo.. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore artistico.

#### Art.21. Controversie e foro competente

In caso di controversie il Foro competente è quello di Trapani.

### TITOLO II – CAPITOLATO TECNICO

#### Art.22.Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto é soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni: (a) D.Lgs. 12.10.2006 N° 163 – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE; (b) D.P.R. 5.10.2010 N° 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE; (c) D.Lgs. 9.04.2008 N° 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; (d) Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, e successive modificazioni.; (e) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate in relazione a lavori servizi e forniture per la Pubblica Amministrazione e vigenti alla data di esecuzione della fornitura, oltre

alla legislazione sopra riportata e successive modifiche e integrazioni; (f) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; (g) Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I. e UNI-EN, Norme C.E.I., Tabelle CEI-UNEL e testi (anche se non esplicitamente citati nel presente Capitolato), inerenti le categorie di lavori e forniture oggetto del presente Capitolato, nelle edizioni vigenti alla data di esecuzione dei lavori. Oltre a quanto sopra l'Impresa è tenuta alla osservanza delle leggi e norme in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie.

#### Art.23. Ammontare dell'appalto

L'importo totale presunto dell'appalto è di € 27.049,18

(euro ventisettemilazeroquarantanove/18) oltre IVA così distinto:

A. Importo per servizio (soggetto a ribasso)

€ 25.049,18 (euro venticinquemilazeroquarantanove/18)

B. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 2.000,00 (euro duemila/00) Tale importo è comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, consegna e posa in opera di tutte le strutture ed arredi, su misura e non.

#### Art.24. Descrizione dell'Attività

Con riferimento all'importo di cui sopra, la distribuzione relativa alle varie forniture e posa in opera dei materiali è riassunta nel seguente prospetto:

- trasporto A/R n.15 opere d'arte Gibellina-Alcamo
- trasporto A/R n. 15 opere d'arte Gibellina – Alcamo
- trasporto A/R n. 15 opere d'arte Palermo – Alcamo
- trasporto A/R n. 10 opere d'arte Roma – Alcamo
- assicurazione n. 40 opere d'arte
- n. 36 pannelli didattici, stampe a colori incollate su forex, dimensioni cm 50x70
- n. 120 didascalie delle opere, stampe a colori incollate su forex, dimensioni cm 9x13
- n. 40 steli porta-didascalie in ferro, come da disegno allegato
- n. 4 pannelli autoportanti rivestiti in panno nero dimensioni cm 300x300
- n. 5 stampe fotografiche, dimensioni 100x70 montate su cornice e vetro
- n. 20 stampe a colori incollate su forex, dimensioni A1
- n. 12 basamenti parallelepipedici per esposizione opere d'arte, dimensioni cm h 90, l 50, p 50
- tende per finestre su richiesta della Direzione artistica o altri sistemi oscuranti
- lampade per illuminazione opere d'arte e relativi sistemi di ancoraggio materiale audio e materiale video per ognuna delle tre mostre
- strutture espositive rimovibili
- totem segnaletico autoportante
- totem celebrativo, da installare in Piazza Ciullo con particolare attenzione prestata all'inserimento nel contesto ambientale, realizzato con tecnica libera e con l'impiego prevalente di materiali naturali di notevole resistenza agli agenti esterni e al tempo
- elementi espositivi modulari e autoportanti realizzati in legno e carpenteria di acciaio
- fornitura di materiale vario (flaconi di colori acrilici in tinte assortite, acquaragia, fil di ferro, gommapiuma, tela lino e telaio dimensioni max 3x3 metri, gommapiuma, barre di alluminio, gesso acrilico, ecc)

#### Art.25. Designazione sommaria delle opere oggetto del presente appalto

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Artistica: la fornitura e posa in opera di strutture espositive e arredi relativi all'allestimento di n.3 mostre ad Alcamo.

#### Art.26. Condizioni di appalto

Nell'accettare il servizio sopra designato l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

*(a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.*

*(b) Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata del servizio.*

*(c) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali e delle assicurazioni, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.*

*(d) Di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio.*

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvivenza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. Con l'accettazione del servizio l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi con le relative congruenti misure di sicurezza e salvaguardia.

#### Art.27. Variazioni delle opere progettate

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed il disegno da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune per la buona riuscita e l'economia dei lavori, nei limiti prescritti dall'art. dagli articoli 114 e 132 del *Codice* e successive modifiche e integrazioni, e della disciplina di cui agli articoli 310 e 311 del *Regolamento* senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale e dal presente Capitolato Speciale. Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benessere della Direzione Artistica, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno dell'Amministrazione appaltante.

#### Art.28. Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Artistica siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizi, con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi e nei termini prescritti dal *Codice* e dal *Regolamento*. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

#### Art.29. Caratteristiche forma e principali dimensioni degli allestimenti

La forma e le dimensioni degli allestimenti in opera, oggetto dell'appalto, saranno indicate dalla Direzione Artistica. L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Ditta appaltatrice possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie. Gli arredi su misura e le forniture dovranno essere conformi a

quanto prescritto dalla Legge n° 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e dovranno rispondere alle vigenti normative tecniche e legislative - nazionali ed europee - laddove applicabili, incluse le norme UNI applicabili. Tutti gli allestimenti posti in opera dovranno essere prodotti da ditte certificate in possesso dei requisiti di legge per la produzione di arredi.

#### Art.30. Caratteristiche forma e dimensioni del totem celebrativo

La forma e la dimensione del totem celebrativo sarà stabilita dal RUP e dal Direttore artistico su proposte presentate dall'aggiudicatario. Per i materiali impiegati si preferiscono quelli naturali (pietre, marmi, metallo, vetro, etc.) con elevata resistenza agli agenti atmosferici esterni e bassa deteriorabilità nel tempo. Particolare attenzione deve essere prestata all'inserimento nello spazio e nel contesto ambientale dove l'opera verrà installata.

#### Art.31. Accettazione – qualità ed impiego dei materiali

I materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore Artistico.

In mancanza di riferimenti si richiama, per l'accettazione, la normativa specifica vigente (leggi speciali, norme UNI, CEI, CNR, ICITE, norme antincendio, regolamento edilizio e di igiene).

#### Art.32. Difetti degli allestimenti

L'appaltatore dovrà rimuovere e sostituire, a propria cura e spese, gli allestimenti e/o le forniture che il RUP o il Direttore Artistico riconosca eseguite senza i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute. Qualora l'appaltatore non ottemperi, nei termini stabiliti dal Responsabile del procedimento, all'ordine ricevuto, l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere direttamente o a mezzo di terzi alla rimozione e alla sostituzione delle forniture suddette detraendo dalla contabilità dei lavori la relativa spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilità l'importo degli arredi difettosi o non corrispondenti alle caratteristiche o prove richieste. La sostituzione delle forniture, perfezionamenti e rifacimenti prescritti, dovrà essere disposta in tempo utile a che le parti possano congiuntamente in contraddittorio o separatamente provvedere alla documentazione che riterranno più opportuna. Tutte le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate saranno in ultimo a carico della parte soccombente.

#### Art.33. Garanzie

La ditta aggiudicataria garantirà che gli arredi siano idonei all'uso ed esenti da vizi e difetti di qualsiasi natura che li rendano inadatti all'uso o che possono recare danno o pericolo alla sicurezza delle persone. In presenza di vizi o difetti la ditta provvederà alla sostituzione degli arredi senza alcun onere per l'Ente appaltante entro il termine di 7 (sette) giorni.

Alcamo, lì 21/10/2014

II DIRIGENTE  
f.to ING. ENZA ANNA PARRINO